

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1424 del 11/03/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - LR N. 13/2015 - AUA - AD COMPOST SRL, SAN PIETRO IN VINCOLI (RA) - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE ARPAE N. 213 DEL 16/01/2019 E SMI - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' SAN BAROTOLO, VIA VIAZZA N. 54
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1481 del 11/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno undici MARZO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - L.R. n.13/2015 - AUA - **AD Compost Srl**, San Pietro in Vincoli (RA) - Modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con Determina Dirigenziale Arpae n. 213 del 16/01/2019 e s.m.i. - Impianto sito in Comune di Ravenna, località San Bartolo, Via Viazza n. 54.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AUA adottata da Arpae Sac di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 213 del 16/01/2019 a favore della AD Compost Srl (P.IVA: 02339820397) con sede legale in Comune di Ravenna, località San Pietro in Vincoli, Via Spadolaro n. 10/B per la propria attività di produzione compost nell'impianto sito in Comune di Ravenna, località San Bartolo, Via Viazza n. 54, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

Vista la documentazione presentata dalla Sig.a Ciani Stefania per conto della AD Compost Srl a questo Servizio di Arpae in data 21/02/2025, e acquisita agli atti con PG 33931/2025 del 21/02/2025 relativa alla comunicazione di **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, relativa all'impianto sito in Comune di Ravenna, località San Bartolo, Via Viazza n. 54, per aggiornamento/modifica dei quantitativi di alcune tipologie di rifiuti da avviare a compostaggio, in invarianza del quantitativo totale in origine comunicato, al fine di produrre compost con un maggiore tenore di sostanza organica e meno matrice lignocellulosica;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al RECer in

caso di EoW;

- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- *DPR 19 ottobre 2011, n. 227* recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, in particolare l'art. 2 "Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche";
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e smi, parte V, e in particolare l'art. 272 Bis che ha introdotto una specifica disposizione dedicata alle emissioni odorigene;

CONSIDERATO che l'attività della Ditta AD Compost rientra fra le attività con emissioni potenzialmente odorigene come indicato nell'indirizzo operativo sull'applicazione del sopracitato art. 272-bis della Direzione Tecnica di ARPAE e approvato con determinazione dirigenziale n. DET-2018-426 del 18/05/2018;

RICHIAMATO il Decreto n. 309/2023 di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività ;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale della comunicazione, con nota Pg. 40001 del 03/03/2025 comunicava la verifica positiva di correttezza formale e, contestualmente al Servizio Territoriale Arpae, la relazione tecnica per la matrice rifiuti;
- in data 06/03/2025 (Pg Arpae 43544/22025) il Servizio Territoriale Arpae - Distretto di Ravenna forniva la relazione tecnica istruttoria per la matrice rifiuti;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale e cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e smi, è stata accertata l'avvenuta iscrizione della AD Compost Srl nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE e al pagamento degli oneri dovuti per le iscrizioni all'elenco provinciale di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per l'anno 2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta AD Compost Srl per l'esercizio dell'attività di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Viazza n. 54;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n. 213 del 16/01/2019 e s.m.i. a favore della Ditta **AD Compost Srl** (P.IVA: 02339820397) con sede legale in Comune di Ravenna, località San Pietro in Vincoli, Via Spadolaro n. 10/B e attività di produzione compost in Comune di Ravenna, località San Bartolo, Via Viazza n. 54;
2. **DI DARE ATTO che l'Allegato B) al presente provvedimento** relativo alle condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato, **sostituisce l'allegato B alla determina Dirigenziale Arpae n. 213 del 16/01/2019 e smi;**
3. **DI CONFERMARE** tutte le restanti condizioni e prescrizioni contenute nella determina Dirigenziale Arpae n. 213 del 16/01/2019, non oggetto della presente modifica non sostanziale;
4. **DI DARE ATTO** che la presente modifica non sostanziale dell'**AUA** diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia;**
5. **DI DARE ATTO** che la Sezione Provinciale ARPAE, Distretto di Ravenna, esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente e in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta interessata, al Servizio Territoriale Arpae di Ravenna e al SUAP territorialmente competente per la trasmissione agli uffici interessati del Comune di Ravenna per eventuali adempimenti di competenza

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani
Documento firmato digitalmente

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO**Condizioni:**

La Ditta è iscritta al n. 204, classe 4, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero mediante compostaggio (R3) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie di rifiuto comunicate:

Tipologia di rifiuti <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)</i>		Quantitativi massimi ammessi (t/anno)	Attività di recupero <i>(Allegato 4 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i.)</i>
16.1	<i>Lett. b) Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole 020103</i>	100	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi) Recupero R3 (punto 16.1.3)
16.1	<i>Lett. c) Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero 030101 - 030105</i>	200	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi) Recupero R3 (punto 16.1.3)
16.1	<i>Lett. d) Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali 020304 - 020501 - 020701 - 020702 020704</i>	2.500	Recupero R3 (punto 16.1.3)
16.1	<i>Lett. g) Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione 020106</i>	100	Recupero R3 (punto 16.1.3)
16.1	<i>Lett. l) Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde 200201</i>	4.600	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi) Recupero R3 (punto 16.1.3)
16.1	<i>Lett. m) Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari 020301 - 020305 - 020403 - 020502 - 020705 - 020201 - 020204 - 020603 - 190605 - 190606 - 190812</i>	5.500	Recupero R3 (punto 16.1.3)

Prescrizioni:

1. Dovrà essere predisposto e adottato un idoneo sistema di stoccaggio (ad es. cisterne, serbatoi, etc.) dei rifiuti aventi codice CER 190605 "Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale" per evitarne la dispersione prima che vengano avviati al processo di compostaggio;
2. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene, in caso di segnalazione o criticità, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene;

3. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti. La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350. Per la presente attività di recupero, l'importo attuale è pari a 51,65 €, da versare a favore di ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA. A tal fine, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza, ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.